



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: **716** del 11 maggio 2018

Numero particolare per settore: **262**

Oggetto: Determina di impegno di spesa: euro 7.568,88 – Realizzazione di battuto in cls per la posa di wc e docce prefabbricate presso l'area di accoglienza lavoratori stagionali nell'ex pvi - Art. 37 D.Lgs. 50/2016 - Codice CIG: z452348429 - Affidamento lavori alla ditta Selghis calcestruzzi s.p.a. con sede legale in Strada Scarnafigi n. 1 -12030 Villanova Solaro (cn) – c.f. e p. iva 00185490042 - Responsabile del procedimento: arch. Tallone Flavio - Art. 2, comma 2, lett a) D.Lgs. 50/2016 - Art. 183 D.Lgs. n. 267/2000

IL DIRIGENTE TECNICO

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 84 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2018/2020 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2018;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 86 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 10/01/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2018 - dati contabili;
- il PEG alla missione 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia al programma 04 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, obiettivo strategico 12.01 sviluppo della qualità dei servizi alla persona, obiettivo operativo 12.01.04 politiche di integrazione, che prevede come azione di “dare ai lavoratori stagionali del settore frutticolo una sistemazione abitativa temporanea dignitosa mediante la sistemazione di una manica dell'ex Caserma Filippi per la collocazione sperimentale e in condizioni igieniche soddisfacenti per i migranti entro maggio 2018;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visti:

- il D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del

servizio, anche non sede dei propri uffici;

Tenuto conto che l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. n° 50/2016 stabilisce al comma 2 che *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: ... a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. n° 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;*

Rilevato pertanto che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 50/2016;

Vista la Linea Guida n° 4 di attuazione del D.Lgs n° 50/2016 approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n° 1097 del 26/10/2016 e aggiornata al D.Lgs n° 56/2017 con delibera del Consiglio n° 206 del 01/03/2018, recante le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici, la quale prevede:

- all'art. 4.1: *“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice”;*

- all'art. 4.1.2: *“La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante...”*;
- all'art. 4.1.3: *“Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 10/08/2016 con la quale si sono approvate le linee guida relative a *“Misure organizzative in materia di trasparenza e standardizzazione delle procedure, per attuazione transitoria del nuovo codice dei contratti pubblici – Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Indirizzi”*;

Rilevato inoltre che:

- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i., si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: *“ Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro ”*;
- l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: *“ le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo*

articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”;

- il permanere l’obbligo di avvalersi del Me.P.a. come sistema mediante il quale selezionare l’operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione sia ricompresa nel Me.P.a.;

Rilevato che è necessario provvedere alla realizzazione di un battuto in cls delle dimensioni di 47 x 8 m su cui posizionare i 6 prefabbricati contenenti i wc e le docce a servizio della porzione di capannone presso il Pvi da destinare a dormitorio per i lavoratori stagionali dei frutteti del saluzzese.

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 20 agosto 2015, n. 3954) che ha sentenziato *“Nelle gare pubbliche la scelta della stazione appaltante di selezionare su base provinciale gli operatori da invitarsi, fra la schiera numericamente indefinita delle ditte operanti nel mercato, risponde ad una oggettiva esigenza contrattuale, consona al valore del contratto ed al cottimo fiduciario, sì da non prestare il fianco a finalità elusive della concorrenza”*;

Effettuato sopralluogo presso l’immobile comunale per la formulazione di apposito preventivo di spesa per la realizzazione di Pavimentazione Industriale con la seguenti ditte:

- SELGHIS Calcestruzzi S.P.A. con sede in Villanova Solaro (CN)
- TOMATIS Giacomo srl con sede in Caraglio (CN)
- MARTINO P&D con sede in Villafalletto (CN)

Acquisito preventivo di spesa dalla ditta SELGHIS Calcestruzzi S.P.A. con sede legale in Strada Scarnafigi n.1 -12030 Villanova Solaro (CN) – C..F. e P. iva 00185490042 che fra le ditte interpellate è risultata l’unica che si è offerta per la realizzazione nei tempi indicati dall’ente ed acclarato al protocollo in data 19.04.2018 laddove si preventiva una spesa di 16,50 € al metro quadro per un totale di di € 6.204,00 (47,00 m x 8,00m)oltre IVA per così complessivi € 7.568,88 e ritenuto congruo;

Dato atto che:

- per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
- l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento dell’appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento

di gara in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità

- non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
- perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
- acquisire il servizio quanto prima al fine di garantire il patrimonio comunale oltre che la sicurezza degli apprestamenti a servizio degli edifici;
- procedere con urgenza al fine di rendere operativo il campo di accoglienza dei lavoratori stagionali entro il 30 maggio 2018 come da obiettivi del PEG- PDO;
- coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si da atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in corno capitale del bilancio di esercizio annuale;
 - a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto:
 - con riguardo agli stanziamenti di bilancio:
 - la spesa complessiva di euro 7.568,88 impegnata con il presente atto, risulta prevista nel bilancio e nei programmi di spesa approvati;
 - la stessa risulta finanziata con le seguenti risorse del Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2018 – Gestione Competenza Tit. 1°, M. 5, P 02, Cap. 12004 ad oggetto: “Manutenzione straordinaria immobili patrimonio comunale;
 - l'attuazione dell'intervento comporta la seguente tempistica di massima:
 - Tempo previsto per la realizzazione dei lavori nel mese di maggio 2018;
 - Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste: 30 GG.;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Richiamato l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- Richiamato il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016;

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i;

Dato atto che l'istruttoria per il presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Tallone arch. Flavio che ha predisposto il presente atto;

DETERMINA

- 1) Di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse alla ditta SELGHIS Calcestruzzi S.P.A. con sede legale in Strada Scarnafigi civico1 Villanova Solaro (CN) – C..F. e P. iva 00185490042 i lavori di cui alle premesse;
- 2) Di impegnare, a favore della suddetta ditta, la spesa di 7.568,88 per esecuzione di Pavimentazione Industriale da imputarsi al Tit. 1°, M. 5, P 02, Cap. 12004/60 ad oggetto: “Manutenzione straordinaria immobili patrimonio comunale;
- 3) Di trasmettere copia della seguente Determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- 4) Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i;
- 5) Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente”[Bandi di gara, contratti e Anac];
- 6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Tallone arch. Flavio il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241.

Saluzzo, 08.05.2018

IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio LL.PP.
F.to TALLONE Arch. Flavio

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°

267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Saluzzo, 11.05.2018

IL DIRIGENTE
dei Servizi Finanziari
F.to NARI Dott.ssa Lorella

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal **11.05.2018 al **26.05.2018****

Comunicato alla Prefettura: in data **11.05.2018**

prot. n. 16361

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria